

SCHEMA DI CONTRATTO - DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PONTI IN TERRITORIO COMUNALE DI GALLARATE- (Articolo 1, commi da 51 a 58 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e s.m.i. e Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2022 – "Copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza"). Incarico professionale di servizio tecnico multidisciplinare e di supporto al RUP per la progettazione definitiva ed esecutiva - Parte impiantistica, energetica e di adeguamento sicurezza - CUP E39I22000160007- CIG 961691407E

Il giorno.....del mese..... dell'anno 2023, tra il Comune di Gallarate, qui rappresentato dal Dott. Cristiano Tenti, in qualità di dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Gallarate, che qui agisce in nome e per conto dell'Ente quale Committente tramite il Responsabile del Procedimento Arch. Luca Picco, Responsabile del Servizio edilizia pubblica e progettazione presso il Settore medesimo, ed il professionista:

..... iscritto all'Albo al n. di pos., libero professionista, con studio tecnico in(c.f., partita IVA)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1. (Descrizione delle prestazioni)

1. Il Committente intende affidare le prestazioni relative a servizi di Ingegneria e Architettura dell'incarico professionale inerente alle attività multidisciplinari specificate in oggetto, per la progettazione definitiva/esecutiva riguardante **"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PONTI IN TERRITORIO COMUNALE DI GALLARATE"** nell'ambito del finanziamento riguardante la *"Copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza"*, di cui all' Articolo 1, commi da 51 a 58 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e s.m.i. e del Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2022.
2. Il presente schema di disciplinare d'incarico stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché le clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra l'Amministrazione e il soggetto esecutore, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.
3. I documenti da produrre durante l'attività sono indicativamente riconducibile a:

Riferimento:

- Valore dell'opera (V) : Euro 4.400.000,00
- Categoria d'opera: Edilizia
- Destinazione funzionale delle opere: Sanità, istruzione, ricerca
- E.09 - Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi-Istituti scolastici superiori oltre 25 classi- Case di cura

Grado di complessità (G): 1.15

Livello Progettazione definitivo ed esecutivo, **parte impiantistica**, con particolare riguardo a:

Progettazione definitiva parte architettonica

QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)

$(V:4400000.00 \times P:5.201\% \times G:1.15 \times Q:0.230) = 60529.17*0,5$

QbII.02: Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10)

$(V:4400000.00 \times P:5.201\% \times G:1.15 \times Q:0.040) = 10526.81*0,5$

QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)

$(V:4400000.00 \times P:5.201\% \times G:1.15 \times Q:0.010) = 2631.70*0,5$

QbII.17: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10)

$(V:4400000.00 \times P:5.201\% \times G:1.15 \times Q:0.050) = 13158.52*0,5$

QbII.18: Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)($V:4400000.00 \times P:5.201\% \times G:1.15 \times Q:0.060$) = 15.790,23

QbII.19: Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

$(V:4400000.00 \times P:5.201\% \times G:1.15 \times Q:0.020) = 5263.41*0,5$

QbII.20: Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)($V:4400000.00 \times P:5.201\% \times G:1.15 \times Q:0.020$) = 5.263,41

QbII.21: Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)($V:4400000.00 \times P:5.201\% \times G:1.15 \times Q:0.030$) = 7.895,12

QbII.22: Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini($V:4400000.00 \times P:5.201\% \times G:1.15 \times Q:0.020$) = 5.263,41

Progettazione esecutiva parte architettonica

QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)

$(V:4400000.00 \times P:5.201\% \times G:1.15 \times Q:0.070) = 18421.92*0,5$

QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)

$(V:4400000.00 \times P:5.201\% \times G:1.15 \times Q:0.130) = 34212.14*0,5$

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)

$(V:4400000.00 \times P:5.201\% \times G:1.15 \times Q:0.040) = 10526.81*0,5$

QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)

$(V:4400000.00 \times P:5.201\% \times G:1.15 \times Q:0.020) = 5263.41*0,5$

Totale pesatura stimata parte economica parcella €.114.479,12 +spese ed oneri accessori 21,40%

Base d'asta stabilita dal RUP: €138.900,00

4. Risultano comunque **ricompresi eventuali ulteriori oneri accessori e spese tecniche complementari** e di sopralluogo e verifica nonché le attività di partecipazione a riunioni di coordinamento, indagine necessarie per l'espletamento del servizio; il totale dell'importo presunto per le competenze professionali, quale compenso delle prestazioni e delle attività oggetto del presente affidamento, cumulati, non potranno comunque superare l'importo complessivo di €137.438,06 oltre IVA e oneri previdenziali.
5. Il tecnico incaricato si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione affidante abbia a manifestare sui punti fondamentali dell'incarico, anche in corso di redazione degli elaborati nonché alle richieste di eventuali varianti o modifiche.
6. Tutte le attività specialistiche in carico al professionista dovranno comunque essere effettuate da soggetti adeguatamente titolati e idonei ai sensi della normativa vigente a ricoprire gli incarichi parzializzati, indicati nel presente disciplinare e con individuata eventuale quota percentuale economica di afferenza e dotati di apposita copertura assicurativa analoga a quella richiesta all'art.14.
7. Le spese sono conglobate con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.
8. Per la redazione degli atti e per l'espletamento di tutte le prestazioni, il tecnico deve attenersi alle misure di legge vigenti.

Art. 2. (Oggetto dell'incarico)

1. L'oggetto dell'incarico è di servizio tecnico di Ingegneria e Architettura di carattere multidisciplinare relativo alla progettazione definitiva/esecutiva riguardante **"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PONTI IN TERRITORIO COMUNALE DI GALLARATE"** nell'ambito del finanziamento riguardante la *"Copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza"*, di cui all' Articolo 1, commi da 51 a 58 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e s.m.i. e del Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2022. e specificatamente ***l'incarico professionale di servizio tecnico multidisciplinare e di supporto al RUP per la progettazione definitiva ed esecutiva - Parte energetica impiantistica e sicurezza antincendio.***
2. Il professionista: si impegna ad assumere l'incarico, affidato dall'Amministrazione Comunale di Gallarate, per l'effettuazione delle prestazioni di cui al precedente articolo 1, relative a quanto in oggetto.
3. Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi al Regolamento generale approvato con D.P.R. 207/2010, e s.m.i., per le pertinenti parti ancora in vigore, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs.18/04/2016, n. 50, specificatamente mirate al soddisfacimento delle esigenze normative e tecniche di cui all'oggetto e alle Linee Guida n. 1, 3 e 4 in attuazione di tale Decreto, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Articolo 3. (Struttura operativa)

Per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto l'operatore economico incaricato, Responsabile del coordinamento dei professionisti operanti, potrà e dovrà avvalersi di un gruppo di lavoro specialistico, garantendo a propria responsabilità ed onere la presenza di tutte le figure professionali minime, necessarie all'espletamento della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento in oggetto, secondo quanto previsto dalla normativa specifica.

A titolo meramente indicativo non esaustivo potrebbero rendersi necessarie le figure professionali

seguenti:

- n.1 professionista per la Direzione lavori architettonica e strutturale;
- n.1 esperto in Clima e impatto acustico;
- n.1 professionista accreditato Certificatore energetico e specialista in diagnosi energetiche e fonti rinnovabili;

I professionisti dovranno essere in possesso di Laurea o titolo equipollente soddisfacente i requisiti di legge per la materia e iscritti nei rispettivi albi/ordini professionali.

Si considerano parimenti validi i titoli e le iscrizioni ad albi equivalenti nell'ambito dei paesi UE. È possibile che alcune o tutte le professionalità coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche e abilitazioni, così come è possibile indicare per la prestazione più di un soggetto.

Art. 4. (Obblighi legali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Il tecnico incaricato è inoltre obbligato all'osservanza delle norme del decreto e in particolare, in quanto applicabile, del decreto legislativo n. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni.
3. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo lo stesso organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; lo stesso è poi obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

Art. 5. (Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico)

1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo qualora necessarie al prosieguo dell'esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico incarico e ordine scritto dell'Amministrazione concernente la singola prestazione, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 77 del 1995 e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa.

Art. 6. (Termini e durata dell'incarico – Inderogabilità dei termini)

1. Per quanto concerne l'attività professionale in oggetto, la stessa seguirà le tempistiche specificatamente previste dal cronoprogramma per la concessione del finanziamento *de quo* e pertanto:
 - consegna progetto definitivo/esecutivo: entro giorni 360 con decorrenza dalla comunicazione del Responsabile del Procedimento.
2. Al fine di non incorrere nella decadenza dal finanziamento assegnato, il servizio potrà essere consegnato in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, c. 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Decreto Legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, in virtù della deroga espressa all'art. 8, c. 1, lett. a) della L. 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i..
3. Non costituiscono motivo di proroga dell'attività la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o

altri adempimenti simili, che l'Affidatario ritenesse di dover effettuare per procedere alla verifica in aggiunta al piano delle indagini stabilito.

4. Qualora insorgessero circostanze non imputabili all'Affidatario, tali da comportare ritardi, anche parziali, rispetto ai termini suddetti, l'Affidatario dovrà notificarle tempestivamente al RUP e chiedere la proroga e/o novazione e sospensione dei termini stessi.
5. Resta la facoltà per la Stazione Appaltante di procedere ad una sospensione dei tempi al termine di ciascuna fase qualora, a suo insindacabile giudizio, gli esiti riportati negli elaborati conclusivi delle fasi dovessero rendere necessario un approfondimento ed una revisione dei procedimenti di esecuzione delle indagini e delle verifiche.
6. La sospensione delle attività di progettazione potrà essere pertanto disposta dalla Stazione Appaltante al presentarsi di particolari eventi interni alla Stazione Appaltante ma non per motivi imputabili a ritardi e/o negligenze da parte del Soggetto Affidatario;
7. Non saranno ammesse proroghe ai termini relativi alle varie fasi delle prestazioni previste, se non nell'eventualità di sospensione dell'espletamento dell'incarico disposta dalla Stazione Appaltante. Nel caso in cui la Stazione Appaltante riconosca all'Affidatario, per particolari situazioni e problematiche non imputabili a negligenze o ritardi da parte dello stesso, un maggiore tempo per l'esecuzione delle prestazioni, questo comporterà un nuovo termine di ultimazione che andrà contrattualmente a sostituire quello precedentemente stabilito. In questo caso l'Affidatario non potrà avanzare pretese per particolari indennizzi, né la Stazione Appaltante potrà applicare penali.

Art. 7. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

1. Il tecnico rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, a eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.
2. L'Amministrazione si impegna a fornire al tecnico, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità della documentazione e relativi atti, con particolare riguardo alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici, ai rilievi e alle documentazioni di qualunque genere in suo possesso.
3. In conformità a quanto suindicato il tecnico incaricato si impegna a:
 - a) produrre tutte le copie degli elaborati progettuali previsti in forma digitale e cartacea, provvedere agli invii telematici di legge, già retribuite con il compenso qui stabilito, nonché a fornire un numero di copie della documentazione e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Amministrazione, previa la corresponsione delle spese di riproduzione; a richiesta dell'Amministrazione dovranno essere prodotte le ulteriori copie a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza ecc.);
 - b) produrre, una copia su dischetto magnetico in formato standardizzato tipo .DXF o .DWG dei propri progetti, rilievi e delle relazioni prescritte.
4. Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato, a favore del tecnico incaricato, l'Amministrazione è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, stante l'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione.
5. La firma degli elaborati progettuali da parte dei Progettisti e del Progettista Responsabile comporta, fatte salve le responsabilità penali, la solidale responsabilità civile da parte di questi soggetti nei confronti dell'Amministrazione.
6. Si rammenta che tutte le attività di indagini diagnostiche in situ (distruttive e non distruttive), non dovranno interferire con le attività istituzionali.

Art. 8. (Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia)

1. Nel corso del rapporto contrattuale la Stazione Appaltante, in relazione a proprie esigenze, si riserva, nei modi e nei casi ammessi e previsti dalla vigente normativa la facoltà di sospendere, ridurre o aumentare le attività di cui al presente appalto, fermo restando che dovrà essere mantenuto inalterato il livello di qualità. Le modifiche e le varianti del contratto devono essere autorizzate dal RUP, a norma di quanto previsto dall'art. 106 del Codice.
2. È esclusa qualunque forma di indennizzo per cessata prestazione unilaterale da parte dell'amministrazione. Tale clausola viene prevista ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) del Codice.

Art. 9. (Modalità di espletamento delle prestazioni e altre condizioni disciplinanti l'incarico)

1. Il committente si impegna a fornire al tecnico incaricato, all'inizio dell'incarico, tutte le informazioni in suo possesso o delle quali il tecnico deve essere in possesso, necessarie allo svolgimento dell'incarico medesimo. Allo stesso modo, nel corso dell'adempimento delle prestazioni, le parti sono obbligate a fornirsi reciprocamente tutti gli atti, i dati e le valutazioni di propria competenza necessari per l'espletamento dei compiti a loro attribuiti dalla legge.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente disciplinare e dalle disposizioni in esso richiamate, il tecnico incaricato si impegna ad espletare l'incarico in conformità alle normative che sono successivamente emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine della migliore tutela della sicurezza dei lavoratori.
3. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, su semplice richiesta scritta del responsabile dei lavori. Le parti sono obbligate a conferire e comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verifichino nel corso dello svolgimento dell'attività affidata che possano in qualche modo influire sulle prestazioni definite dall'incarico o che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione di competenza delle parti stesse.

Art. 10. (Ritardi e penali)

1. La tardiva consegna dei documenti e/o adempimenti rispetto alle scadenze intermedie indicate nel disciplinare, comporterà l'applicazione di una penale da trattarsi sulle relative liquidazioni, pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale relativo alla fase che si sta svolgendo, per ogni giorno di ritardo, da trattarsi in occasione del successivo pagamento e fatta, comunque, salva la facoltà per l'Amministrazione di richiedere il maggior danno. Le penali eventualmente applicate per ritardi nelle fasi intermedie potranno essere disapplicate se il termine finale sarà rispettato.
2. Le penali non saranno applicate quando il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore non imputabili all'Affidatario.
3. Le penali anche solo intermedie saranno cumulabili fino ad un massimo del 10% dell'importo netto contrattuale, raggiunto il quale il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., riservandosi l'Amministrazione di avanzare richiesta per eventuali danni cagionati dai ritardi.
4. Sono dovuti dall'Affidatario i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

Art. 11. (Risoluzione del contratto)

1. E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando il tecnico sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero quando la penale di cui all'articolo 8 abbia raggiunto il 10% dell'importo dei compensi sui quali è stata calcolata.
2. E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile

del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.

3. La rescissione di cui ai precedenti commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 12. (Determinazione dei compensi)

1. Tenuto conto delle tariffazioni vigenti e di mercato, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immodificabile ai sensi dell'articolo 2225 C.C., per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 1 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, come segue:
Si offrono per le prestazioni nel loro complesso:

TOTALE GENERALE Euro (.....)

(oltre I.V.A. ed oneri previdenziali)

(NON COMPILARE IN FASE DI CARICAMENTO COME ALLEGATO FIRMATO ALLA BUSTA AMMINISTRATIVA)

2. Tutti i corrispettivi sopra stabiliti devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, se previste, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.
3. I corrispettivi indicati sono comprensivi dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del Codice civile.
4. L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.

Art. 13. (Modalità di corresponsione dei compensi)

1. I compensi, così come stabiliti all'articolo 12, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:
 - 20 % all'affidamento dell'incarico
 - 40% all'approvazione degli elaborati progettuali di livello definitivo;
 - 40% all'approvazione degli elaborati progettuali di livello esecutivo;
2. In ciascuna delle fasi di cui al comma 1 e negli stessi termini, sono corrisposti i pagamenti relativi alle eventuali prestazioni specialistiche e accessorie per la parte strettamente connessa alle predette fasi, nonché, in proporzione, la quota delle spese conglobate forfetariamente.
3. I compensi per le prestazioni diverse e aggiuntive di cui all'articolo 4 e segg., sono corrisposti entro 60 giorni dall'ultimazione della singola prestazione ordinata.
4. Qualora, per cause non dipendenti dal tecnico incaricato, le approvazioni di cui al comma 1 non dovessero verificarsi entro 60 (sessanta) giorni dall'ultimazione della relativa prestazione, in assenza di impedimenti ostativi imputabili ai tecnici medesimi, i relativi pagamenti dovranno eseguirsi entro i 30 giorni successivi; in caso di ulteriore ritardo i crediti saranno gravati dagli interessi ai sensi delle disposizioni vigenti.
5. La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione della nota onorari e spese, indicante le modalità di riscossione, almeno trenta giorni prima della relativa scadenza di pagamento di cui al comma 1. Il pagamento da parte del tesoriere è subordinato alla presentazione di fattura con modalità elettroniche, ai sensi di legge.

Art. 14. (Conferimenti verbali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale. E' inoltre obbligato a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si dovessero verificare nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.
2. Il tecnico incaricato è poi obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'Amministrazione affidante anche in orari serali, per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione, per un numero di riunioni non superiore a tre per entrambi i livelli progettuali (3+3).

Art. 15. (Assunzione di responsabilità e assicurazione)

1. L'incarico è personale e non potrà essere affidato da parte del titolare, neppure parzialmente, ad altri professionisti. L'Affidatario svolgerà i propri compiti in piena autonomia, restando obbligato all'osservanza delle norme vigenti in materia ed alle istruzioni del RUP. L'Affidatario è pertanto l'unico responsabile dell'intera attività professionale nei confronti dell'Amministrazione comunale. Altri tecnici potranno risultare solo come collaboratori in conformità e nei limiti di cui all'art. 31 c. 8 del D.Lgs 50/2016, ma con essi l'Amministrazione non avrà alcun rapporto giuridico.
2. L'Affidatario risponderà nei confronti dell'Amministrazione per ogni contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente Disciplinare, all'adeguatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste dell'Amministrazione, ai termini di consegna degli stessi e a ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.
4. L'Affidatario è responsabile dei danni arrecati all'Amministrazione, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e ausiliari in genere, nell'esecuzione dei servizi.
5. L'Affidatario è tenuto ad eseguire gli incarichi secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP o da altra figura delegata dalla stazione appaltante.
6. Il tecnico incaricato per lo svolgimento della propria attività professionale risulta assicurato con polizza RC Professionale n..... del emessa da La polizza copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività da parte dell'Affidatario, per tutta la durata del servizio e sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.
7. Tale polizza, inoltre, dalla data di approvazione del progetto alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, dovrà essere estesa, oltre alle eventuali nuove spese di progettazione, anche agli eventuali maggiori costi che l'Amministrazione dovrà sopportare in caso di varianti resesi necessarie in fase di esecuzione dei lavori, per errori / omissioni di progettazione.
8. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Articolo 16. (Attività di controllo della Stazione Appaltante)

1. L'Affidatario dovrà sempre rendersi disponibile a fornire chiarimenti e informazioni circa lo stato della progettazione, gli elaborati in fase di predisposizione, l'organizzazione dei controlli e delle verifiche propedeutiche alla predisposizione degli elaborati progettuali.
2. La documentazione verrà sottoposta all'attività di valutazione e verifica ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016. Restano a carico dell'Affidatario, senza nessun onere aggiuntivo per l'Amministrazione, tutte le modifiche che si renderanno necessarie per la conclusione positiva di tale verifica.
3. L'Amministrazione si riserva la possibilità di svolgere l'attività di verifica contemporaneamente alla fase di esecuzione delle prestazioni; pertanto, l'Affidatario dovrà rendersi disponibile a confronti periodici con l'organo incaricato della verifica e con il RUP, secondo le modalità che verranno di volta in volta indicate.
4. Le comunicazioni e lo scambio di informazioni con l'Amministrazione durante le fasi di progettazione saranno organizzate anche in base a quanto inserito dall'Affidatario nell'offerta tecnica da questi predisposta per la partecipazione alla gara.

Articolo 17. (Cessione del contratto e Subappalto)

1. Il rapporto contrattuale verrà formalizzato mediante scrittura privata sottoscritta tra le parti in formato elettronico, a norma degli artt. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016; pertanto tutte le spese inerenti e conseguenti lo stesso, quali spese di diritti di segreteria e di scritturazione, saranno a totale ed esclusivo carico dell'incaricato.
2. Il contratto non potrà essere ceduto a terzi a pena di nullità, salvo le ipotesi prescritte dalla normativa vigente.
3. E' vietata la cessione del servizio, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, parziale e/o temporanea, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causate al Committente che si riserva di

decidere, a sua totale discrezione e su conforme domanda preventiva da parte del/i professionista/i alla Stazione Appaltante, sull'autorizzare o meno forme specifiche di trasferimento (es. fusioni e/o conferimenti).

4. Non è ammesso il subappalto, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 31, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016.

I professionisti affidatari del servizio, nell'espletamento dell'incarico, potranno avvalersi di collaboratori di propria fiducia, muniti dei titoli professionali adeguati. Resta inteso che i Professionisti stessi saranno gli unici responsabili nei confronti della Stazione Appaltante e dovranno pertanto controfirmare ogni elaborato prodotto, ancorché materialmente redatto da/i collaboratore/i.

Articolo 18. (Risoluzione del contratto e recesso)

1. Il Comune procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - per tutti casi previsti dall'art. 108 comma 2 del codice;
 - in caso di violazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii..
2. Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:
 - nei casi previsti dall'art. 108 comma 1 e 3 del codice;
 - nelle ipotesi previste dall'art. 106 comma 1 lett. d) punto 2) del codice, qualora il soggetto subentrante non soddisfi i requisiti stabiliti dalla lex specialis e nella normativa vigente;
 - in caso di avvio di procedimenti per la dichiarazione di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, di concordato preventivo o di altra procedura concorsuale o altra situazione nei confronti dell'operatore economico o dell'impresa mandataria (capogruppo) in caso di R.T.I., fuori dai casi previsti dall'art. 110 comma 3 del codice;
 - ogni altro caso previsto dalla legislazione vigente, dal presente disciplinare - contratto, che non consente la prosecuzione dell'appalto.
3. In seguito alla risoluzione del contratto, il Comune procederà con le modalità e gli effetti di cui all'art. 108 comma 5 e ss. del codice.
4. Il Comune si riserva la facoltà di cui all'art.110 comma 1 del codice, nonché quella di recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell'art.109 comma 1 del codice.
5. Il Comune di Gallarate avrà inoltre la facoltà di sospendere o revocare l'incarico, in qualsiasi momento, mediante decisione motivata, comunicata all'aggiudicatario. In tal caso l'aggiudicatario ha diritto ad ottenere la corresponsione del compenso maturato per il servizio effettuato fino alla data della sospensione o revoca, secondo modalità di pagamento di cui all'art. 16, se svolto in conformità al presente atto e tecnicamente corretto.
- 6.

Art. 19. (Definizione delle controversie)

1. Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non sia stato possibile comporre in via amministrativa è deferita al giudizio di un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno designato dal committente, uno dal professionista ed il terzo da designarsi dai primi due membri. La controversia può essere deferita anche a unico arbitro designato dalle parti.
2. Su iniziativa anche di una sola delle parti la controversia può essere devoluta al giudice. In tal caso è competente il foro di Gallarate.

Art. 20. (Attestazione del Professionista relativa a obblighi di comportamento, normativa anticorruzione e patto d'integrità)

1. Il Professionista dichiara di non trovarsi per l'espletamento del presente incarico in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle disposizioni di legge vigenti.

2. Il Professionista incaricato, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili col il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16.04.2013 n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gallarate approvato con atto di Giunta Comunale n. 4 del 13.01.2014.
3. Il Professionista incaricato dichiara di impegnarsi ad acquisirne copia del codice di comportamento del Comune di Gallarate, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 13/01/2014, efficace ai sensi di legge, garantendone per sé e per i propri aventi causa a garantirne il pieno e scrupoloso rispetto in ogni sua parte, utilizzando, allo scopo, il sito istituzionale del Comune e fornendo comunicazione di averlo scaricato ed acquisito ai propri atti. L'Appaltatore dichiara, in questa sede, di aver ricevuto consegna del codice di comportamento in esame.
4. L'incaricato si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo ed a fornire prova dell'eventuale comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al DPR 16.04.2013 n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.
5. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto, al Professionista incaricato, il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
6. L'Appaltatore dichiara per sé e per i propri aventi causa, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 30/03/2001, n.165 introdotto dalla legge 06/11/2012, n.190, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. l) della Legge 06/11/2012, n. 190 e della deliberazione A.N.A.C. 21/11/2018, n. 1074, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali in qualità di dirigenti, titolari di posizione organizzativa e/o responsabili di procedimento nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro. Il tutto con la piena consapevolezza che, in caso di falsa dichiarazione, si determina l'esclusione dalla procedura di affidamento della commessa e/o la risoluzione ex lege del contratto, con addebito di risarcimento del danno. Il Dirigente comparente dichiara che nel procedimento di assegnazione della commessa de qua è stato garantito il pieno rispetto dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 06/11/2012, n. 190 e art. 10 comma 2 – lett. a) del PTPC approvato con deliberazione di Giunta Comunale 30/01/2019, n. 13, efficace ai sensi di legge. In analogo modo, la medesima dichiarazione viene resa dall'Appaltatore con riferimento alla citata norma di legge e ad ogni fine da essa previsto.
7. L'Appaltatore dichiara di accettare i patti d'integrità approvati con deliberazione di Giunta Comunale 02/11/2015, n. 124, efficace ai sensi di legge, espressamente dichiarando che essi gli sono pienamente noti quanto a contenuto e forze cogenti nelle regole menzionate dal rapporto contrattuale de quo, anche e soprattutto in relazione alle cause di nullità che essi dovessero prevedere;

Art. 21. (Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016)

1. Ai sensi della normativa sopra indicata si informa che:
 - a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
 - b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla procedura;
 - c) l'eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
 - d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno del Comune implicato nel procedimento; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e della Legge 07.08.1990 n. 241; i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di fornitura; gli organi dell'autorità giudiziaria; e) i diritti aspettanti all'interessato sono quelli previsti dal regolamento stesso;
 - f) "titolare" è il Comune di Gallarate come sede in via Verdi 2 Gallarate.

2. L'appaltatore dovrà svolgere il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati di cui al Regolamento UE 679/2016 esclusivamente nei limiti delle finalità connesse all'esecuzione della fornitura oggetto dell'appalto. In tale veste dovrà attenersi alle indicazioni impartite dal responsabile come sopra evidenziate.
3. L'Appaltatore dovrà dunque comunicare al Comune i nominativi dei propri collaboratori incaricati del trattamento dei dati. L'Appaltatore, inoltre, si impegna a garantire la massima riservatezza sui dati e notizie di cui verrà a conoscenza nell'espletamento della fornitura oggetto dell'appalto.

Art. 22. (Normative applicabili)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Foglio di Patti e Condizioni si rinvia:
 - al D. Lgs. 18.04.2016 n. 50;
 - al D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per quanto applicabile;
 - N.T.C. 2018 e circolare applicativa: le Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 e la relativa circolare applicativa 21 gennaio 2019, n. 7
2. Il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Luca Picco, Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica e Patrimonio, presso il Settore LL.PP. del Comune di Gallarate (tel. 0331-754215/278/274- e-mail: tecnico@comune.gallarate.va.it)

Art. 23. (Disposizioni transitorie)

Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione affidante, solo dopo l'intervenuta eseguibilità dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.

Art. 24. (Spese contrattuali, imposte e tasse)

1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del servizio di cui al presente disciplinare, con la sola esclusione dell'I.V.A. e dei contributi previdenziali ed assistenziali per la parte a carico della Stazione appaltante, sono ad esclusivo carico dell'Affidatario.
2. Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Affidatario.
3. S'intendono, altresì, a carico dell'Affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, finalizzati all'espletamento della presente prestazione.

Gallarate, lì

Il Responsabile di Procedimento:
Arch. Luca Picco

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate),

Il tecnico incaricato:

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate),